



COMUNE DI TORTOLI'

Provincia dell'Ogliastra

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 105
del 31/05/2011

**OGGETTO: Modifica al programma del fabbisogno di personale
anni 2011/2013.**

L'anno duemilaundici, addì trentuno del mese di maggio alle ore 12.30 solita sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.

Presiede l'adunanza **DOMENICO LEREDE**, nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Signori:

			PRESENTI	ASSENTI
1	LEREDE Domenico	Sindaco	X	
2	LA TOSA Rita	Assessore	X	
3	CANNAS Giampaolo Massimo	Assessore	X	
4	STOCHINO Paolo	Assessore	X	
5	MASCIA Severina	Assessore		X
6	CAU Pietro Paolo	Assessore	X	
7	LADU Marcello	Assessore	X	
		Totale n.	6	1

Partecipa il dott. Giacomo Mameli, nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PREMESSO che:

sulla proposta, riguardante l'oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile

Su proposta del Sindaco Dott. Domenico Lerede

PREMESSO

che con Deliberazione di G. C. n. 64 del 07.04.2011, è stata approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2011/2013 ;

DATO ATTO

che con determinazione dell'Assessorato all'Industria della Regione Sardegna, n. 7909 del 19.06.2008, è stato approvato il Bando "Rafforzamento delle Reti di Cooperazione tra le Istituzioni e gli Attori locali dello sviluppo – Sportelli Unici per le imprese", finalizzato all'attribuzione della premialità regionale per progetti e soggetti locali previsti nella Deliberazione della G. R. 36/10 del 26.07.2005;

che questa Amministrazione, in associazione con diversi comuni ogliastrini, di cui è Comune Capofila, ha concorso alla suddetta premialità, risultando, a seguito dell'approvazione della graduatoria di merito, beneficiaria della somma di 50.000,00 euro;

che con proprio atto n. 240 del 23.12.2009, è stato stabilito di destinare tale premialità, al potenziamento e al miglioramento dei livelli quali – quantitativi dei servizi offerti dal SUAP;

che con nota protocollo dell'Ente n.6540 del 29.03.2010, dell'Assessorato Regionale all'Industria, è stata comunicata la liquidazione del contributo di 50.000,00 euro, disposta con determinazione del Servizio Affari Generali e Promozione dello sviluppo industriale, n. 170 del 11.03.2010;

che è stata data attuazione alla deliberazione n. 240 del 23.12.09 con l'assunzione di due dipendenti part-time a tempo determinato e che gli stessi hanno interrotto prematuramente il loro rapporto di collaborazione con il nostro Ente;

che conseguentemente, con nota prot. 6615 del 24.03.2011 del Responsabile dell'Area Edilizia Privata e Suap, è stata richiesta la modifica del fabbisogno di personale, adottato con deliberazione di G. C. n. 64 del 07.04.2011 , affinché , i fondi della premialità avanzati a seguito delle dimissioni dei due collaboratori vengano utilizzati per l'assunzione, mediante selezione, di una figura tecnica (geometra) part-time, 18 ore settimanali, a tempo determinato a supporto del personale già operante;

DATO ATTO altresì, il Responsabile dell'Area Edilizia Privata e Suap – Servizio Sportello unico per l'edilizia, ha chiesto il potenziamento della dotazione di personale del Servizio Edilizia Privata;

EVIDENZIATO

che tale richiesta si fonda sulla difficoltà, cui attualmente versa l'anzidetto Servizio, nel portare conclusione, entro i termini previsti dalla normativa di riferimento, le pratiche edilizie, a causa della riduzione da tre a due unità, dei tecnici preposti alle istruttorie urbanistico – edilizie, in quanto la terza è stata definitivamente assegnata all'esclusiva istruzione dei procedimenti in materia paesaggistica, del costante aumento delle pratiche edilizie in concomitanza con l'entrata in vigore della L.R. 4/2009 (Piano Casa), nonché dell'attività di collaborazione con la Procura di Lanusei, nella lotta contro l'abusivismo edilizio, la quale richiede la presenza di un tecnico del Servizio Edilizia;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 31 maggio 2011 è stata apportata la modifica alla dotazione organica e dalla quale si evince che risulta vacante un posto di istruttore tecnico categoria giuridica ed economica C1 presso l'Area Edilizia privata;

ACCERTATO

-che le assunzioni in questione attengono relativamente alla figura dell'istruttore tecnico per il Servizio edilizia ad esigenze connesse al proprio fabbisogno ordinario;

- che le assunzioni destinate al potenziamento del SUAP sono connesse alla concessione di una premialità dell'Assessorato Regionale all'Industria, da utilizzare nel rispetto delle modalità individuate con propria deliberazione n. 240 del 23.12.2009;

- che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D. Lgs. 267/00 e dal D. Lgs. 165/01, attribuisce alla giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione;

- che l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 35 del D.Lgs. 150/2009, stabilisce che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti, sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti, che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

- che l'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;

- che la finanziaria anno 2007 (L. 296/2006, art. 1 comma 557) prevede per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, un regime assunzionale subordinato al rispetto del vincolo di riduzione della spesa per il personale rispetto all'anno precedente ed in particolare, testualmente, recita (integrato con le modifiche apportate al medesimo dalla legge finanziaria anno 2008 n. 244/2007, art. 3 comma 120, e dal D.L. 112/2008, art. 76 comma 1):

“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 655 a 695, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche - amministrative. A tale fine, nell'ambito della propria autonomia, possono fare riferimento ai principi desumibili dalle seguenti disposizioni: a) commi da 513 a 543 del presente articoli, per quanto attiene al riassetto organizzativo; b) articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'art. 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni medesime per gli anni 2005 e 2006, sono disapplicate per gli enti di cui al presente comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Eventuali deroghe ai sensi dell'art. 19, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

- a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio;
- b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario
- c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto.

- l'art. 14, comma 9 della Legge del 30 luglio 2010, n. 122, ha sostituito il comma 7 dell'art. 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.

133, il quale testualmente recita: “E’ fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti, possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente”. La disposizione del presente comma, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell’anno 2010”;

- ai sensi del successivo comma 119, della legge finanziaria 2011, “In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, fermo restando quanto disposto dal comma 3, dell’art. 14 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, l’ente inadempiente non può, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;

b) ricorrere all’indebitamento per gli investimenti;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati, che si configurino elusivi della presente disposizione;

CONSIDERATO

- che la vigente normativa e, da ultimo, il D.lgs. 150/2009, incidono notevolmente sulla previsione del fabbisogno del personale, soprattutto in relazione alla limitazione delle progressioni verticali;

- che nell’applicazione delle nuove disposizioni è stata chiarita dalla dominante dottrina in materia l’assenza di una disciplina giuridica di un regime transitorio, che pure sussiste, stante l’entrata in vigore del D. Lgs. 150/2009, a decorrere dal 01.01.2010;

- che la predetta normativa impone agli enti l’adeguamento dei propri strumenti regolamentari in materia di personale entro il 31.12.2010, ai sensi dell’art. 16 comma 3° del citato decreto legislativo;

DATO ATTO che tra le priorità dell’amministrazione vi è la necessità di procedere al potenziamento dell’Area Edilizia privata e Suap e in particolare con l’assunzione di

- n. 1 istruttore tecnico Cat. C1 presso il Servizio Edilizia;

DATO ATTO che dal prospetto Informativo UNIPI del 25.01.2011, relativo alla dichiarazione obbligatoria ai sensi della Legge 68/99, anno 2011, il Comune di Tortolì, risulta scoperto di due figure di cui alla citata legge;

RILEVATO che in materia di collocamento obbligatorio di persone appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/99, le assunzioni effettuate in adempimento degli obblighi posti dalla citata legge, non concorrono all’impiego delle risorse disponibili per l’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro;

DATO ATTO altresì, che è necessario potenziare il Servizio Suap- Sportello Unico per le attività produttive

con l’assunzione a tempo determinato part time, Cat. giuridica ed economica C1), di un istruttore tecnico- geometra con i fondi della premialità succitati;

RICHIAMATA la propria deliberazione di G. C. n. 64 del 07.04.2011 , con la quale è stata approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2011/2013 dove tra le altre figure da assumere è stata prevista l’assunzione di un collaboratore amministrativo (posto vacante presso l’area amministrativa), categoria giuridica ed economica B3 del CCNL EE.LL. riservato alle categorie protette ex Legge 68/99;

DATO ATTO che l'amministrazione ritiene prioritario sopperire alle esigenze dell'Area tecnica Edilizia Privata e Suap rispetto alle funzioni del posto vacante di collaboratore amministrativo Cat. B3), che momentaneamente possono essere attribuite a personale già in pianta stabile;

ATTESO che:

- il Comune di Tortolì ha rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio nell'esercizio 2010, come attestato dalla Responsabile dell'Area Finanze e Tributi, che si allega al presente atto, contrassegnato dalla lettera A) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

- che la presente modifica della programmazione del fabbisogno di personale non vengono superati i limiti fissati dall'art. 76, comma 7 del D. L. 112/08, come convertito nella legge 133/2008;

TENUTO CONTO:

- che il primo comma dell'art. 39 della legge 449/97 stabilisce che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle pubbliche amministrazioni sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di personale delle categorie protette;

- che in termini generali il primo comma dell'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 stabilisce che nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate al comma primo dell'art. 1, previa verifica dei fabbisogni;

- che l'art. 35 del D.Lgs. 150/2009 ha introdotto una modifica al sopra citato articolo 6, inserendo il nuovo comma 4 bis, in seguito al quale il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4, sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

- che della presente verrà data informazione alle organizzazioni sindacali ed alla RSU;

VISTO il parere del revisore unico (prot. 11631 del 24 maggio 2011), attestante il rispetto dei vincoli dettati in materia di assunzioni di personale;

RITENUTO di dover provvedere, per le motivazioni meglio esplicitate all'approvazione del programma di fabbisogno di personale per il triennio 2011/2013, prevedendo in particolare le seguenti assunzioni:

RITENUTO, per le sopra esposte ragioni, di assecondare le richieste di potenziamento dell'organico del personale assegnato all'Area Edilizia Privata e Suap – Servizio Sportello unico per l'Edilizia, e di provvedere alla modifica del programma del fabbisogno di personale per il triennio 2011/2013, annualità 2011, adottato con deliberazione di G. C. n. 64 del 07.04.2011, prevedendo in particolare la modifica del piano assunzioni a tempo indeterminato e determinato, nei termini sotto indicati:

ANNO 2011 (assunzioni a tempo indeterminato)

- n. 1 Istruttore Tecnico,(geometra) categoria giuridica C, posizione economica C1, del CCNL EE.LL., in regime orario di full time, riservato alle categorie protette, per il Servizio Edilizia Privata;

DI SOSPENDERE la procedura di assunzione del collaboratore amministrativo Cat B3);

ANNO 2011 (assunzioni a tempo determinato)

- n. 1 Istruttore Tecnico, (geometra) categoria giuridica C, posizione economica C1, del CCNL EE.LL., in regime orario di full time, 18 ore settimanali, a tempo determinato, per il Servizio Suap-Sportello unico per le attività produttive;

RITENUTO infine, di confermare la restante programmazione del fabbisogno di personale, così come stabilito nella citata delibera 64 del 07.04.2011;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000, in particolare l'art. 89 comma 5 e ss.mm.ii;
- il D. Lgs. 165/2001, in particolare art. 2 comma 1, art. 6 e ss.mm.ii;
- lo Statuto Comunale;
- il C.C.N.L. EE.LL. del 01.04.1999 art. 7;
- Regolamento Comunale disciplinante l'Ordinamento generale degli Uffici e Servizi;
- il bilancio di previsione annuale e pluriennale;
- ogni altra disposizione vigente in materia, alla quale si rimanda per ogni opportuno riferimento non espressamente disposto con il presente atto;

con voti unanimi espressi a votazione palese

DELIBERA

DI DICHIARARE quanto esposto in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI MODIFICARE il programma di fabbisogno di personale per il triennio 2011/2013, annualità 2011, adottato con deliberazione di G. C. n. 64 del 07 aprile 2011., relativamente al piano assunzioni a tempo indeterminato, nei termini sotto indicati:

ANNO 2011 (assunzioni a tempo indeterminato)

- n. 1 Istruttore Tecnico,(geometra) categoria giuridica C, posizione economica C1, del CCNL EE.LL., riservato alle categorie protette e Legge 68/99, per il Servizio Edilizia Privata, al posto dell'assunzione di collaboratore amministrativo Cat B3);

ANNO 2011 (assunzioni a tempo determinato)

- n. 1 Istruttore Tecnico, (geometra) categoria giuridica C1, posizione economica C1, del CCNL EE.LL., in regime orario di part time, 18 ore settimanali, a tempo determinato, per il Servizio Suap-Sportello Unico per le Attività Produttive;

DI CONFERMARE, per quanto non diversamente disciplinato dalla presente deliberazione, la restante programmazione del fabbisogno del personale, così come stabilito nella citata delibera 64/2011;

DI DARE ATTO che viene rispettato, (come da attestazione resa dal responsabile del servizio Finanziario, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, contraddistinta come allegato A):

- il vincolo di riduzione della spesa per il personale rispetto all'anno precedente stabilito dall'art. 1, comma 557 della legge 296/2006;

- il limite fissato dal comma 6 dell'art. 76 del D. L. 112/08, in quanto il valore attuale del rapporto delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti non viene aumentato;

- il limite fissato dal successivo comma 7 dell'art. 76 del D. L. 112/08, in quanto l'incidenza delle spese di personale rispetto alle spese correnti è pari al 20,84%;
- il patto di stabilità interno;
- il rispetto dei vincoli dettati in materia di assunzioni di personale attestato con il parere del Revisore dei Conti;
- che della presente deliberazione verrà data informazione alle organizzazioni sindacali ed alla RSU in termini di urgenza così come previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to dott. Domenico Lerede

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giacomo Mameli

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali**

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica Tortoli, il 19/05/2011 il responsabile dell'area F.to dott. Congiu Enzo
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile Tortoli, il 24/05/2011 il responsabile dell'area F.to dott.ssa Bucci Daniela

Il Sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi della Legge regionale 13/12/1994 n. 38 e ss.mm.

A T T E S T A

Che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 07/06/2011 all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot n. 12718 del 07/06/2011).

Tortoli, 07/06/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Mameli Giacomo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva.

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 della L.R.38/94, dell'art. 2 del D.A. 360/2002 e dell'art. 2 del D.A. 3/2004, sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto senza che il Servizio Territoriale degli Enti Locali abbia comunicato il provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;
- decorsi 10 giorni dal ricevimento dei chiarimenti ed elementi istruttori richiesti con provvedimento n. _____ del _____ (art. 33 della L.R. 38/94);
- che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n. _____ del _____ per i seguenti motivi _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Mameli Giacomo